



# COMUNE DI PISCINA

*Città Metropolitana di Torino*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N.13**

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI TARI PER ANNO 2022.**

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventisette**, del mese di **maggio**, alle ore **19:00** nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale del quale sono membri i signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
<b>FAVARO CRISTIANO</b>	SINDACO	Sì
<b>TODERICI ALINA LAURA</b>	CONSIGLIERE	Sì
<b>SCLAVO ENRICO</b>	VICE SINDACO	Sì
<b>BOERO PIERO</b>	CONSIGLIERE	Sì
<b>FRANCESE FULVIO</b>	CONSIGLIERE	Sì
<b>ROSSI DANIELA</b>	CONSIGLIERE	Sì
<b>MURGIA ANNA</b>	CONSIGLIERE	Sì
<b>DISCENZA ANNALISA</b>	CONSIGLIERE	Sì
<b>LUSSO CLAUDIO</b>	CONSIGLIERE	Sì
<b>AGODINO PAOLA</b>	CONSIGLIERE	Sì
<b>CERESOLE ENRICO</b>	CONSIGLIERE	Sì
<b>CRISAFI JESSICA</b>	CONSIGLIERE	Giust.
<b>VIOTTO MASSIMILIANO</b>	CONSIGLIERE	Sì
Totale Presenti:		12
Totale Assenti:		1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa Laura Griotto** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **FAVARO CRISTIANO** nella sua qualità di **SINDACO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha disposto, dal 1° gennaio 2014, l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, commi 738 della Legge n. 160 del 27/12/19 ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) contenuta nei commi da 641 a 668, e successive modifiche ed integrazioni.

Dato atto che, ai sensi dell'art.1, comma 654, e commi da 639 a 704, della Legge 147/2013, i proventi della TARI devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

In particolare:

- a norma dell'articolo 1, comma 683, della citata Legge 147/2013: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)", e pertanto prevede che la deliberazione di approvazione delle tariffe della TARI presuppone l'intervenuta approvazione del piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti;
- i commi 650 e 651 del citato articolo prevedono che la tassa sia corrisposta in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte.

L'articolo 1, commi 651- 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo vigente, stabiliscono che il comune nella commisurazione della Tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga" sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Rilevato che l'art.1, comma 652, Legge 147/2013 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014):

- nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio “chi inquina paga”, sancisce che i criteri del D.P.R. 158/1999 non costituiscono più l’unico parametro di determinazione delle tariffe, comportando, come conseguenza, la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti nel medesimo D.P.R. 158/1999;
- permette di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell’applicazione di un’entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi, al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità, tra le cd. tasse di scopo, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l’onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l’esigenza per la “mano pubblica” di provvedere»* (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381).
- attribuisce ai comuni la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell’esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell’ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all’articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);
- L’art. 14, comma 9, del DL. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) semplificato o tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU) avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l’individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non deve necessariamente tenere conto dell’effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma può essere basata su criteri presuntivi.

Considerato che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208.

Ritenuto che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili.

Visti:

- l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

- la delibera n. 443/2019 del 31/10/2019 “*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*” dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), con la quale è stata elaborata una nuova metodologia per la determinazione dei costi del servizio rifiuti a livello nazionale, da applicare già per l’anno 2020, prevedendo parametri per l’individuazione dei costi efficienti della gestione del ciclo dei rifiuti ammessi a riconoscimento tariffario e regole definite ed univoche per la costruzione del Piano Economico Finanziario (PEF) attraverso il parziale superamento (pur confermandone le linee generali) del DPR 158/99, che di fatto viene così ad essere sostituito per quanto attiene la struttura dei costi di esercizio e di investimento da inserire nel PEF.

Vista la deliberazione n. 363/2021, con la quale ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell’elaborazione del PEF.

Atteso che, rispetto al metodo di calcolo per la determinazione delle tariffe a carico dell’utenza, rimane confermato invece il principio comunitario “*chi inquina paga*”, adottando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, basato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio.

Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che lo stesso debba essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni.

Tenuto conto che nel territorio del Comune di Piscina è presente e operante il Consorzio ACEA Pinerolese, Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente (ETC) previste dalla deliberazione ARERA 443/2019.

Dato atto che l’approvazione formale del suddetto Piano Finanziario costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2022.

Visto il Piano Economico Finanziario dei servizi di igiene ambientale per l’anno 2022, redatto secondo quanto stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con la Deliberazione n. 363/2021, con la quale è stato approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, e approvato dall’Assemblea Consortile del Consorzio ACEA Pinerolese, e per la quale il Comune ne ha preso atto con Deliberazione n. 9 dell’02/05/2022, dal quale risulta che:

- il totale dei costi ammessi a tariffa per l’anno 2022 è pari ad € **516.209,00**, al netto del costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali e del rimborso Iva ricevuto dal Consorzio Acea commisurati in € 7.446,00 (detrazioni comma 1.4 della Determina Arera n. 2/DRIF/2020), così suddivisi:
  - costi variabili pari ad € 250.115,00
  - costi fissi pari ad € 266.093,00
- l’ammontare della seconda rata di conguaglio derivante dalla comparazione dei costi del servizio 2019 risultanti dall’applicazione del Metodo Tariffario del servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), approvato da ARERA, ed i costi determinati dal Comune per il medesimo anno, inerente il PEF 2020, è pari ad € - 25.166 (IVA compresa) di cui all’art.

107 DL 18/2020- vedasi a riguardo Deliberazione dell'Assemblea Consortile del Consorzio ACEA n. 10 del 28/12/20 e a pag. 3 del presente allegato A).

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi di gestione dei rifiuti urbani contenuti nel Piano Finanziario, di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per le utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2022 indicate nell'allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante;

Preso atto che, al fine del finanziamento del sopracitato conguaglio, la FAQ n. 36 della Ragioneria Generale dello Stato ha previsto la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali previsto dall'art. 106 del D.L. 34/2020, integrato dall'art. 39 del D.L. 104/2020, per finanziare il conguaglio TARI 2020 per gli enti che si sono avvalsi della facoltà di confermare per l'anno 2020 le medesime tariffe approvate per l'anno 2019 prevista dall'art. 107 comma 5 del D.L.108/2020, con la precisazione che il "conguaglio costituisce in ogni caso un'agevolazione tariffaria e, come tale, rientra nei limiti massimi previsti per il singolo ente dalla Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre".

Dato atto che la quota vincolata da legge nel rendiconto 2021 relativa al "Fondone" e correlata alla perdita tari ammonta ad € 25.166,00 si ritiene opportuno applicarla nel bilancio 2022/2024 per le seguenti finalità:

- € 25.166,00 quale quota annua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107, comma 5, del d.l.18/20 (PEF 2020);

Dato atto, relativamente alla ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, dei costi fissi e variabili risultanti dal PEF 2022, predisposto in osservanza dei criteri stabiliti dal DPR n. 158/1999, che evidenzia costi complessivi pari a € 516.209,00 come da tabella di seguito riportata:

COSTI TOTALI	516.209,00	100%
COSTI FISSI	266.094,00	51,55%
DOMESTICO	194.248,62	73,00%
NON DOMESTICO	71.845,38	27,00%
COSTI VARIABILI	250.115,00	48,45%
DOMESTICO	182.583,95	73,00%
NON DOMESTICO	67.531,05	27,00%
TOTALE COSTI DOMESTICO	376.832,57	73,00%
TOTALE COSTI NON DOMESTICO	139.376,43	27,00%

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 e 663, della Legge 147/2013, i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento per l'applicazione della TARI, la misura tariffaria è determinata dal presente allegato A).

Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 1, comma 688, L.147/2013, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), D.L. 16/2014, stabilire con la presente deliberazione il numero delle rate e le relative scadenze di pagamento della TARI anno 2022, ossia in due rate alle scadenze del 12/09/2022 e 12/12/2022.

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23/12/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28/12/2001, ai sensi del quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote s'intendono prorogate di anno in anno»*;

Dato atto che l'art. 1 - comma 666 della Legge n. 147/2013 ha confermato l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92. Tale tributo, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino sull'importo dovuto.

Preso atto che il termine per la deliberazione ordinaria del bilancio di previsione 2022-2024, come previsto dal TU EE. LL., è fissato al 31/12/2021.

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 309 del 30/12/2021) con il quale è stato differito al 31/03/2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024.

Vista la legge n. 15 del 25 febbraio 2022 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022

Dato atto che:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, recita: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.....”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, recita *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata*

*ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.. ecc.....” .*

Visto il vigente “Regolamento comunale per l'applicazione del Tributo Tassa sui rifiuti (TARI)”.

Visti l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del servizio interessato ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

*Il Vice Sindaco relaziona sulla proposta, evidenziando che c'è stato un leggero aumento rispetto al 2021 a causa dell'aumento del PEF e del termine della possibilità di ridurre le tariffe per emergenza covid.*

*La percentuale di raccolta differenziata è bassa, attestandosi al 50-52%; è previsto il passaggio al nuovo sistema di raccolta (chi è già transitato rileva un miglioramento nella percentuale di raccolta differenziata)*

*Udita la relazione.*

Tutto ciò premesso,

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano, riportante il seguente esito:

Consiglieri presenti, n.12

Consiglieri votanti, n.12

Voti favorevoli, n.12

## **DELIBERA**

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2) Di approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti per l'anno 2022 come risultanti dall'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, costruite sulla base del Piano Tecnico Finanziario dei servizi d'igiene ambientale anno 2022 approvato dall'Assemblea Consortile del Consorzio ACEA Pinerolese con Deliberazione del 29/04/2022, e con ns. Deliberazione C.C. n. 9 del 02/05/22 di presa d'atto, che prevede un costo complessivo del servizio pari ad € 516.209,00, al netto del Tributo Provinciale -TEFA- così ripartito:

<b>COSTI TOTALI</b>	<b>516.209,00</b>	<b>100%</b>
COSTI FISSI	266.094,00	51,55%
DOMESTICO	194.248,62	73,00%
NON DOMESTICO	71.845,38	27,00%
COSTI VARIABILI	250.115,00	48,45%
DOMESTICO	182.583,95	73,00%

NON DOMESTICO	67.531,05	27,00%
TOTALE COSTI DOMESTICO	376.832,57	73,00%
TOTALE COSTI NON DOMESTICO	139.376,43	27,00%

3) Di stabilire che l'ammontare del conguaglio 2020, di cui all'art. 107 del D.L. 18/2020, derivante dalla comparazione dei costi del servizio 2019 risultanti dall'applicazione del Metodo Tariffario servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), approvato da ARERA, ed i costi determinati dal Comune per il medesimo anno, pari ad € - 76.923 (IVA compresa) - Vedasi a riguardo Deliberazione dell'Assemblea Consortile del Consorzio ACEA n. 10 del 28/12/20 – è suddiviso in tre rate annuali, di cui la seconda di € 25.166,00 nell'anno in corso, la quale trova applicazione dentro la tariffa Tari 2022, già detratta dal costo complessivo succitato.

4) Di dare atto che la quota vincolata da legge nel rendiconto 2020 relativa al “Fondone” e correlata alla perdita tari ammonta ad € 25.166,00 si ritiene opportuno applicarla nel bilancio 2022/2024 per le seguenti finalità:

- € 25.166,00 quale quota annua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107, comma 5, del d.l.18/20 (PEF 2020);

5) Di stabilire pertanto l'utilizzo delle somme di € 25.166,00 del fondo funzioni fondamentali, rientranti nei limiti massimi previsti per il singolo ente dalla Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020 per far fronte al conguaglio per utenze domestiche e non domestiche derivante dal PEF 2020;

6) Di dare atto che alle tariffe di cui allegato 1), si applica il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale “TEFA”, di cui all'art. 19 del Decreto legislativo 30/12/1992, n. 504 nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino.

7) Di stabilire che la riscossione della TARI anno 2022 dovrà essere effettuata in n. 2 rate, aventi rispettivamente le seguenti scadenze: 12/09/2022 - 12/12/2022, con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 12/09/2022.

8) Di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15-ter del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, come modificato dall' art. 15-bis, comma 1, lett. a) del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno di riferimento, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

9) Di dare atto che le aliquote approvate con il presente provvedimento:

- hanno effetto dal 1° gennaio 2021 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della L. 296/2006;
- diventeranno efficaci ad avvenuta pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet www.finanze.gov.it da effettuare entro il 28 ottobre 2021, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter del D.L. 201/2011 per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 15-bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58 del 28/06/2019.

Successivamente,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con ulteriore votazione resa in forma palese per alzata di mano, riportante il seguente esito:

Consiglieri presenti, n. 12

Consiglieri votanti, n. 12

Voti favorevoli, n. 12

### **DELIBERA**

Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 e s.m.i.



Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente  
FAVARO CRISTIANO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Firmato digitalmente  
Dott.ssa Laura Griotto

## 7) RIEPILOGO DELLE TARIFFE

<b>UTENZE DOMESTICHE</b>	<b>Ka</b>	<b>Quf</b>	<b>Tariffa (p.fissa)</b>	<b>Kb</b>	<b>Quv</b>	<b>Cu</b>	<b>Tariffa (p.variab.)</b>
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,93843	<b>0,78828</b>	0,60	644,71830	0,13397	<b>51,82375</b>
Utenza domestica (2 componenti)	0,99	0,93843	<b>0,92905</b>	1,40	644,71830	0,13397	<b>120,92207</b>
Utenza domestica (3 componenti)	1,07	0,93843	<b>1,00412</b>	1,80	644,71830	0,13397	<b>155,47124</b>
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,93843	<b>1,08858</b>	2,20	644,71830	0,13397	<b>190,02040</b>
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,93843	<b>1,16365</b>	2,90	644,71830	0,13397	<b>250,48144</b>
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,93843	<b>1,21996</b>	3,40	644,71830	0,13397	<b>293,66790</b>

<b>ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	<b>Kc</b>	<b>Qapf</b>	<b>Tariffa (p.fissa)</b>	<b>Kd</b>	<b>Cu</b>	<b>Tariffa (p.variab.)</b>
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	3,80309	<b>1,93958</b>	5,20	0,42072	<b>2,18774</b>
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	3,80309	<b>2,54807</b>	5,51	0,42072	<b>2,31817</b>
103-Stabilimenti balneari	0,38	3,80309	<b>1,44517</b>	3,11	0,42072	<b>1,30844</b>
104-Esposizioni, autosaloni	0,53	3,80309	<b>2,01564</b>	3,55	0,42072	<b>1,49356</b>
105-Alberghi con ristorante	1,07	3,80309	<b>4,06931</b>	8,79	0,42072	<b>3,69813</b>
106-Alberghi senza ristorante	0,80	3,80309	<b>3,04247</b>	5,05	0,42072	<b>2,12464</b>
107-Case di cura e riposo	1,00	3,80309	<b>3,80309</b>	8,19	0,42072	<b>3,44570</b>
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	3,80309	<b>4,29749</b>	9,30	0,42072	<b>3,91270</b>
109-Banche ed istituti di credito	0,98	3,80309	<b>3,72703</b>	4,78	0,42072	<b>2,01104</b>
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,31	3,80309	<b>4,98205</b>	9,12	0,42072	<b>3,83697</b>
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	3,80309	<b>5,78070</b>	12,10	0,42072	<b>5,09071</b>
112-Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,04	3,80309	<b>3,95521</b>	9,50	0,42072	<b>3,99684</b>
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	3,80309	<b>4,41158</b>	7,55	0,42072	<b>3,17644</b>
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	3,80309	<b>1,63533</b>	3,50	0,42072	<b>1,47252</b>
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	1,00	3,80309	<b>3,80309</b>	8,92	0,42072	<b>3,75282</b>
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,54	3,80309	<b>9,65985</b>	27,67	0,42072	<b>11,64132</b>
117-Bar, caffè, pasticceria	2,14	3,80309	<b>8,13861</b>	29,82	0,42072	<b>12,54587</b>
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,00	3,80309	<b>7,60618</b>	19,55	0,42072	<b>8,22508</b>
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	2,51	3,80309	<b>9,54576</b>	18,59	0,42072	<b>7,82118</b>
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	3,80309	<b>23,04673</b>	49,72	0,42072	<b>20,91820</b>
121-Discoteche, night club	1,04	3,80309	<b>3,95521</b>	8,56	0,42072	<b>3,60136</b>
122-BED & BREAKFAST	0,95	3,80309	<b>3,61294</b>	7,20	0,42072	<b>3,02918</b>
131-Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli	2,14	3,80309	<b>8,13861</b>	22,30	0,42072	<b>9,38206</b>
134-Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari	5,40	3,80309	<b>20,53669</b>	34,44	0,42072	<b>14,48960</b>

## 8) PIANO FINANZIARIO

<b>ENTRATE TARIFFARIE</b>	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale
UTENZE DOMESTICHE	194.248,62	182.583,95	376.832,57
ATTIVITA' PRODUTTIVE	71.845,38	67.531,05	139.376,43
<b>TOTALE ENTRATE TARIFFARIE</b>	<b>266.094,00</b>	<b>250.115,00</b>	<b>516.209,00</b>

<b>GETTITO UTENZE DOMESTICHE</b>	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale
Utenza domestica (1 componente)	44.736,39	25.429,91	70.166,30
Utenza domestica (2 componenti)	63.969,92	60.001,53	123.971,45
Utenza domestica (3 componenti)	41.236,20	43.221,00	84.457,20
Utenza domestica (4 componenti)	33.735,09	39.334,22	73.069,31
Utenza domestica (5 componenti)	9.305,36	12.248,54	21.553,90
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1.266,32	2.349,34	3.615,66
<b>Totale</b>	<b>194.249,28</b>	<b>182.584,54</b>	<b>376.833,82</b>

<b>GETTITO ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	477,14	538,18	1.015,32
Campeggi, distributori carburanti	0,00	0,00	0,00
Stabilimenti balneari	0,00	0,00	0,00
Esposizioni, autosaloni	9.348,54	6.927,13	16.275,67
Alberghi con ristorante	0,00	0,00	0,00
Alberghi senza ristorante	763,66	533,28	1.296,94
Case di cura e riposo	1.156,14	1.047,49	2.203,63
Uffici, agenzie, studi professionali	6.540,78	5.955,13	12.495,91
Banche ed istituti di credito	1.330,55	717,94	2.048,49
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	4.404,13	3.391,88	7.796,01
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	982,72	865,42	1.848,14
Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	14.120,10	14.268,72	28.388,82
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	5.757,11	4.145,25	9.902,36
Attività industriali con capannoni di produzione	0,00	0,00	0,00
Attività artigianali di produzione beni specifici	10.055,37	9.922,46	19.977,83
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5.467,48	6.588,99	12.056,47
Bar, caffè, pasticceria	2.140,45	3.299,56	5.440,01
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	6.434,83	6.958,42	13.393,25
Plurilicenze alimentari e/o miste	859,12	703,91	1.563,03
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	253,51	230,10	483,61
Discoteche, night club	0,00	0,00	0,00
BED & BREAKFAST	588,91	493,76	1.082,67
Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli	272,48	314,11	586,59
Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari	892,36	629,60	1.521,96
<b>Totale</b>	<b>71.845,38</b>	<b>67.531,33</b>	<b>139.376,71</b>
<b>TOTALE GETTITO</b>	<b>266.094,66</b>	<b>250.115,87</b>	<b>516.210,53</b>

**COPERTURA ENTRATE TARIFFARIE: 100,00%**